



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

CODICE: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04

Area	Processi di Governo (GOV)
Macro Ambito	Disposizione Normative di Vigilanza (DNV)
Ambito	Modello Org. 231/01
Perimetro di applicabilità	Igea Digital Bank
Data creazione	24/01/2021
Tipologia di documento	Regolamento
Data approvazione CdA Igea Digital Bank	24/06/2025

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno

Il presente documento è di proprietà di Igea Digital Bank.

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di Igea Digital Bank

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS 231/2001)	6
2.1 Descrizione dei reati	6
2.2 Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 Del D. Lgs. 231/2001).....	7
2.3 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25 Del D. Lgs. 231/2001)	9
2.4 Aree di rischio	15
2.5 Principi comportamentali	16
2.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	21
3. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	22
3.1 Descrizione dei reati	22
3.2 Aree di rischio	26
3.3 Principi comportamentali	26
3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	28
4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATIVA (ART. 24-TER D.LGS. 231/2001), REATI TRANSAZIONALI (L. 146/2006), DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 – QUATER D.LGS. 231/2001)	29
4.1 Descrizione dei reati	29
5. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001)	34
5.1 Aree di rischio	36
5.2 Principi comportamentali	37
5.3 Compiti dell'organismo di vigilanza.....	37
6. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D.LGS. N. 231/2001)	37
6.1 Descrizione dei reati	37
6.2 Aree di rischio	40
6.3 Principi comportamentali	41
6.4 Compiti dell'organismo di vigilanza.....	42
7. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS. 1 D. LGS.231/2001)	42
7.1 Descrizione dei reati	42
7.2 Aree di rischio	42

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

7.3	Principi comportamentali	43
7.4	Compiti dell'organismo di vigilanza.....	43
8.	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS.231/2001)	43
8.1	Descrizione dei reati	43
8.2	Aree di rischio	50
8.3	Principi comportamentali	51
8.4	Compiti dell'organismo di vigilanza.....	53
9.	REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001)	53
9.1	Descrizione dei reati	53
9.2	Descrizione degli illeciti amministrativi.....	56
9.3	Aree di rischio	59
9.4	Principi comportamentali	60
9.5	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	60
10.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES D. LGS. 231/2001) .	60
10.1	Descrizione dei reati.....	60
10.2	Aree di rischio.....	62
10.3	Principi comportamentali	62
10.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	63
11.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO (ART. 25 – OCTIES D.LGS 231/2001)	64
11.1	Descrizione dei reati.....	64
11.2	Aree di rischio.....	66
11.3	Principi comportamentali	68
11.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	69
11.5	Altri reati	70
12.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001)	70
13	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)	73
14.	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001)	74
15.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 16.5 (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001)	77
16.	RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001)	79
16.1	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	80

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

17. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D.LG.S 231/2001)	80
18. REATI TRIBUTARI (ART. 25-quinquiesdecies D. LGS. 231/2001)	82
18.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	88
19 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25- OCTIES.1. D.LGS. 231/2001)	88
19.1 Aree di rischio.....	90
19.2 Principi comportamentali	91
19.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	92
20 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25- SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001) ...	92
20.1 Descrizione dei reati.....	94
21 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART.25-DUODEVICIES 231/2001)	96
21.1 Aree di rischio.....	97
21.2 Principi comportamentali	97
21.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	97

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 231/2001 individua alcune fattispecie di reato che, se commesse da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno della Banca o da persone sottoposte alla loro direzione e vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, costituiscono fonte di responsabilità per gli enti (artt. 6-7).

Scopo, pertanto, della presente Parte Speciale, è quello di fare in modo che tutti i destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di impedire il verificarsi dei reati valutati rilevanti da Igea Digital Bank, in considerazione della natura e dell'attività svolta.

I reati ritenuti rilevanti (o parzialmente rilevanti) tra quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001, vale a dire che costituiscono un potenziale rischio di essere commessi nell'interesse o a vantaggio della Banca (o rischio contenuto), sono i seguenti:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- c) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- d) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- e) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- f) reati societari (art. 25-ter);
- g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- quater);
- h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- i) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- j) reati/illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies/art. 187- quinquies TUF);
- k) reati transnazionali (Legge n. 146/2006);
- l) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- m) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- n) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- o) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- p) reati ambientali (art. 25-undecies; art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- q) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- r) razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- s) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- t) reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- u) delitti in materia di strumenti pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1);
- v) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- w) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Nei paragrafi seguenti si riporta una sintetica descrizione dei singoli reati presupposto rilevanti sopra riportati, nonché delle fattispecie di reato a cui i suddetti articoli del Decreto fanno esplicito rinvio, al fine di favorire una più immediata individuazione e comprensione, da parte di tutti i destinatari del presente Modello, dell'evento criminoso dalla cui verifica può discendere – quando ne ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi dal medesimo Decreto previsti – la responsabilità amministrativa della Banca.

Per ognuno dei reati trattati che assumono specifica rilevanza nel contesto bancario concernendo l'espletamento delle tipiche attività della Banca, inoltre, sono individuati:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

- le aree a rischio di reato;
- i principi comportamentali;
- i compiti dell’Organismo di Vigilanza.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS 231/2001)

2.1 Descrizione dei reati

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono trattati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF), ha introdotto e/o modificato il sotto riportato art. 24, il quale in precedenza riguardava solo l’indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, mentre ora, concerne anche la commissione di questi illeciti penali perpetrati ai danni dell’Unione europea. Oltre a ciò, è altresì previsto che si applicano le sanzioni previste nei commi 1 e 2 di questa disposizione legislativa in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, che a sua volta dispone quanto segue: “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 c.d. “decreto carceri” (convertito con modificazione nella legge 8 agosto 2024, n. 112, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia” ha introdotto nel codice penale il reato di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” (nuovo art. 314-bis c.p.).

La legge 9 agosto 2024, n. 114 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare” ha abrogato la fattispecie dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e riformulato il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

Con i due citati provvedimenti sono stati nuovamente rivisti i reati contro la Pubblica amministrazione e, quindi, ai fini della trattazione di tali reati nell’ambito del D.lgs. n. 231/2001, sono stati operati gli opportuni interventi nella presente Parte Speciale sia con riferimento alla riformulazione dell’art. 25 del predetto D.lgs. n. 231/2001 che alla avvenuta abrogazione dell’abuso d’ufficio, all’introduzione della fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili e alla revisione del testo della norma relativa alla fattispecie del traffico di influenze illecite.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

2.2 Indebita percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 Del D. Lgs. 231/2001)

"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis¹, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 2.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, 3. lettere c), d) ed e)".

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)³

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

¹ Gli articoli 353 e 353-bis c.p. sono stati aggiunti dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 (di conversione con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale e della pubblica amministrazione). La legge è entrata in vigore il 10 ottobre 2023.

² Legge n. 898/1986 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo".

³ Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. n. 4/2022 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito nella legge n. 25/2022 con decorrenza 29/03/2022.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)⁴

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private¹ per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni² e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

TRUFFA (ART. 640 C.P.)

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze

⁴ Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L.n.13/2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato».

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, n. 7".

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART 640-BIS C.P.)

"La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee" ⁵.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema ⁶.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

2.3 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25 Del D. Lgs. 231/2001) ⁷

"Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3 e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto

⁵ Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017, e, successivamente, dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 4/2022 era il seguente: «La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta Legge n. 161/2017 era il seguente: «La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

⁶ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 184/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", con decorrenza 14 dicembre 2021.

⁷ Rubrica modificata dall'art. 9, comma 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (entrata in vigore il 10 agosto 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 186 del 9 agosto 2024).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316⁸ del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater² e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

5-bis Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

In precedenza, l'art. 25 si riferiva alla concussione, alla induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione, ora - a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 75/2020 e dall'art. 9, comma 2-ter. del decreto-legge n. 92/2024 convertito con modificazioni nella legge n. 112/2024 – l'art. 25 riguarda pure il peculato e l'indebita destinazione di denaro o cose mobili. Inoltre, è anche previsto che la sanzione contemplata nel primo comma, primo cpv. (cioè, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote) si applica anche quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, nella misura in cui siano commessi i delitti di cui agli articoli 314, comma 1, 314-bis e 316 c.p., vale a dire: il peculato (non d'uso), il peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili.

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

⁸ Vedi Nota 7.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti.

INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART.314-BIS C.P.)⁹

“Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Il nuovo reato di “indebita destinazione di denaro o cose mobili è, da taluni, ritenuto il contraltare dell’abrogazione della figura dell’abuso d’ufficio¹⁰.

A ben vedere, l’art. 314-bis c.p., potrebbe rappresentare una fattispecie che si pone tra gli artt. 314 (peculato) e l’abrogato 323 (abuso d’ufficio) del codice penale - dei quali riprende in sostanza anche la formulazione. Il nuovo art. 314-bis è riferito a un reato proprio, per violazione di doveri funzionali da parte di chi, pubblico ufficiale (secondo la definizione di cui all’art. 357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (secondo la definizione di cui all’art. 358 c.p.), esercita mansioni pubbliche. Presupposto di tale fattispecie criminosa è che si abbia, per ragione dell’ufficio o del servizio ricoperto, la disponibilità giuridica di denaro o altra cosa mobile - da intendersi come entità materiale, suscettibile di essere trasportata, che abbia un valore economicamente valutabile - altrui.

La condotta penalmente rilevante consiste nel “destinare” (distrarre) il bene a un uso diverso da quello previsto “da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità”; non si realizza, quindi, la consumazione del reato nell’ipotesi di fonti normative (diverse dalle leggi o atti aventi forza legge) quali i regolamenti, così come eventuali decreti ministeriali, circolari e/o delibere di enti pubblici.

Ai fini dell’integrazione del citato reato, occorre anche dimostrare: a) il nesso causale con l’evento, alternativo, per cui dall’atto sia conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale (anche per altri) o un danno ingiusto (solo ad altri); b) il dolo intenzionale, di talché l’evento di vantaggio o di danno è stato una conseguenza voluta e immediatamente perseguita, non essendo sufficiente né il dolo eventuale, né quello diretto. L’impianto sanzionatorio contempla la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il richiamo all’art. 314-bis viene inserito anche nell’art. 322-bis c.p., che estende l’applicazione di alcune fattispecie di reato a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, oltre che ai membri delle Corti internazionali, agli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali.

Il dipendente della banca può essere chiamato a rispondere di concorso esterno nel reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio; inoltre, il reato in questione potrebbe essere commesso in relazione all’attività di gestione di fondi erogati da un ente pubblico per il perseguimento di un interesse pubblicistico (es., gestione servizio di tesoreria).

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

⁹ Reato introdotto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 92/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024).

¹⁰ Cfr., in tale senso A. MANNA “Sull’abolizione dell’abuso d’ufficio e gli ulteriori interventi in tema di delitti contro la P.A.: note critiche”, Sistema Penale, 6 agosto 2024.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"¹¹.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

¹¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.».

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO OCOSE MOBILI ¹², CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.) ¹³

"Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis ¹⁴, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma e 323 ¹⁵, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

¹² La rubrica è stata modificata dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 92/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024. del D.L. n. 92/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024.

¹³ La rubrica dell'art. 322-bis è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 248 del 22 ottobre 2022). Il decreto è entrato in vigore il 6 novembre 2022.

¹⁴ L'art. 314.bis è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 92/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2024).

¹⁵ L'art. 323 c.p. è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 156/2022.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale ;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali ;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione¹⁶.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 -ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 -bis , utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis , indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis , in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico

ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 -bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 -bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo

¹⁶ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

322 -bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

Con la riscrittura dell'art. 346-bis c.p., è stato innalzato il limite minimo di pena ed è stata ridotta la sua sfera di applicazione alle sole ipotesi di sfruttamento di relazioni esistenti e non, quindi, soltanto vantate.

Con la riformulazione della fattispecie del "traffico di influenze illecite" si è inteso garantire il rispetto dei principi di determinatezza, tassatività e offensività delimitando il traffico a quello pre-corruttivo. Di seguito, le principali modifiche rispetto al testo previgente:

- le relazioni col pubblico agente siano esistenti (e non più solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non più solo vantate);
- l'utilizzo delle relazioni deve avvenire «intenzionalmente allo scopo» di porre in essere le condotte criminose. Ne deriva che viene considerato solo il dolo intenzionale, escludendo quello diretto o eventuale.
- l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica (con esclusione, ad esempio, di vantaggi di altra natura).
- il traffico di influenze viene riferito alla remunerazione del pubblico funzionario relativa all'esercizio delle sue funzioni ovvero finalizzata a indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito, richiamandosi con quest'ultimo inciso, a prescindere dall'inutile ripetizione dell'«indebito», una definizione di «mediazione illecita» senza dubbio restrittiva.

Con riferimento alle sanzioni, la pena minima edittale della reclusione viene aumentata da un anno a un anno e sei mesi, mentre vengono estese al traffico di influenze illecite le cause di non punibilità del ravvedimento *post delictum* (art. 323-bis, comma 2, c.p.) nonché della tempestiva e volontaria denuncia del fatto (all'art. 323-ter c.p.).

2.4 Aree di rischio

Le potenziali aree di rischio che Igea Digital Bank ha individuato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono di seguito elencate:

- attività svolte dalla banca in qualità di incaricato di pubblico servizio;
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- gestione rapporti con soggetti Pubblici relativi ai diritti sugli immobili (Conservatoria e Catasto);
- gestione delle spese;
- gestione del personale;
- gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad enti pubblici;
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (Consob; Banca d'Italia; IVASS; UIF; Ministeri; Autorità Garante per la Protezione dei dati personali). Adempimenti e ispezioni;
- erogazione, gestione di finanziamenti, carte di credito o rilascio di garanzie a dipendenti pubblici e loro familiari, offerta di servizi finanziari;
- erogazione di finanziamenti che godono di contributi pubblici;
- acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da enti Pubblici a favore della banca;
- gestione e utilizzo di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

- prestazione di servizi bancari;
- gestione dei contenziosi giudiziali in genere;
- gestione del contenzioso relativo al recupero crediti;
- gestione adempimenti fiscali;
- monitoraggio crediti;
- redazione e produzione di documenti alla Pubblica Amministrazione attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni ecc.;
- gestione dei flussi informativi, /gestionali e/o contabili e/o societari, nei confronti della Pubblica Amministrazione, secondo i termini e le modalità previste da specifica convenzione/accordo sottoscritto con la Banca per l'erogazione di finanziamenti pubblici nei confronti di terzi, ovvero per qualsiasi prestazione affidata all'Intermediario in seguito all'aggiudicazione di procedure negoziate ovvero di gare ad evidenza pubblica;
- gestione di verifiche ed ispezioni effettuate da soggetti pubblici (p.e. Agenzia delle entrate) e/o Autorità di Vigilanza;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati strumentali all'esercizio delle attività aziendali;
- gestione del contenzioso civile, penale o amministrativo e recupero crediti;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- gestione dei fondi pubblici anche nello svolgimento di attività in regime di concessione (es. riscossione tributi);
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche/integrazioni);
- assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- rapporti con enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti);
- rapporti con autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale/Polizia Locale, Guardia di Finanza);
- rapporti con gli enti territoriali e con l'Unione europea.

2.5 Principi comportamentali

Tutti coloro che operano per conto di Igea Digital Bank a contatto con la Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche, comprese Banca d'Italia, Consob, Ivass ed altre autorità di vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del Codice Etico.

Tali precetti comportamentali trovano applicazione anche in capo a tutti componenti, anche se non appartenenti al personale dipendente della Banca, di Organi interni (i.e. Commissioni ovvero Comitati), ove istituiti, e preposti allo svolgimento di attività, come definite nel paragrafo precedente, che presuppongano quindi continui contatti/rapporti/prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle Istituzioni Pubbliche come sopra definite.

Per essi è, in particolare, fatto divieto di:

- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

- promettere o concedere donazioni, benefici, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, tali da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore;
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o di altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale della Banca al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della Banca nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, parenti o affini entro il secondo grado di pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della Banca;
- promettere o accordare a terzi soggetti somme di denaro, doni, prestazioni gratuite o vantaggi e utilità di qualsiasi natura per i quali ne sia conosciuta, o comunque ragionevolmente evidente, la condivisione con pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, al fine di favorire interessi della Banca;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti.

Da evidenziare che con la modifica dell'art. 316-bis c.p., che ha integrato le fattispecie relative alla malversazione a danno dello Stato, la malversazione viene riferita alla mancata destinazione alle finalità previste di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità. Il sistema di organizzazione della Banca deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli e, in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi della Banca (organigrammi, funzionigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) sono improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Banca;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto (flussi informativi ivi inclusi quelli verso l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001).

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Più in particolare, le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di stipula dei rapporti contrattuali o di convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, sono tenute ad osservare le modalità operative di seguito esposte, in aggiunta alle disposizioni di legge esistenti in materia, alla normativa interna nonché alle eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- tutti i soggetti che, in fase di sviluppo commerciale e identificazione di nuove opportunità di business, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Banca, devono essere individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dal funzionigramma aziendale ovvero dal Responsabile della Struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della Struttura medesima;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Banca devono essere appositamente incaricati;

- il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativo di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione Antiriciclaggio per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto (v. supra, Parte generale);
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in ordine alla scelta di attribuzione di incarichi alla Banca o alle caratteristiche di prodotti/servizi bancari o finanziari;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione di stipulare accordi/convenzioni/contratti con la Banca;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni (al di fuori delle prassi dei regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, l'erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione (v. anche infra) e, più in generale, tutte le operazioni bancarie o finanziarie che comportino la generazione di una perdita per la Banca e la creazione di un utile per i soggetti predetti (es. stralcio ingiustificato di posizione debitoria e/o applicazioni di sconti o condizioni non in linea con i parametri di mercato);
- distrarre denaro pubblico/finanziamenti erogati dalla Pubblica Amministrazione da specifiche finalità predeterminate dalla legge, all'uopo applicabile, ovvero da convenzioni/accordi/ atti sottoscritti con la Pubblica Amministrazione e disciplinanti ciascun rapporto/servizi affidato alla Banca;
- violare la normativa di riferimento emanata ed emananda in occasione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- valutare e monitorare con attenzione i soggetti che intendono accedere ai fondi del PNRR (vedi Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022);
- promettere versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni, vantaggi di qualsiasi natura, come descritti al punto precedente, a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società/enti partecipanti a gare pubbliche al fine di dissuaderli dalla partecipazione o per conoscere le loro offerte e formulare le proprie in modo tale da ottenere l'aggiudicazione della gara, oppure minacciarli di un danno ingiusto per le medesime motivazioni;
- affidare incarichi a consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi quali professionalità e competenza, competitività, prezzo, integrità e capacità di garantire un'efficace assistenza. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi ai criteri di chiarezza e documentabilità dettati dal Codice Etico; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione, nelle loro varie tipologie, e di "induzione indebita" che potrebbe derivare

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione e dalla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati alla stipula.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento sopra descritti.

Con specifico riferimento alla gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni, si precisa che, ai fini di tutto quanto di seguito disciplinato, valgono le seguenti definizioni:

- per omaggi si intendono le elargizioni di beni di modico valore offerte, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine della Banca;
- per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dalla Banca nell'espletamento delle relazioni commerciali, destinate a promuovere e migliorare l'immagine della Banca (ad es.: spese per colazioni e rinfreschi, spese per forme di accoglienza ed ospitalità, ecc.);
- per iniziative di beneficenza si intendono le elargizioni in denaro che la Banca destina esclusivamente ad Enti senza fini di lucro;
- per sponsorizzazioni si intendono la promozione, la valorizzazione ed il potenziamento dell'immagine della Banca attraverso la stipula di contratti atipici (in forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive) con Enti esterni (ad es.: società o gruppi sportivi che svolgono attività anche dilettantistica, Enti senza fini di lucro, Enti territoriali ed organismi locali, ecc.).

Tanto premesso, l'elargizione di omaggi, beneficenze e sponsorizzazioni nonché il sostenimento di spese di rappresentanza potrebbero costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere i reati riconducibili a fattispecie corruttive latamente intese. A tale riguardo,

si rammenta che la condotta del corruttore e del soggetto che cede all'induzione è penalmente sanzionata non solo allorché coinvolga i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando riguarda: i) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni dell'Unione Europea, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore o il soggetto indotto persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad un'operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

Sussiste, altresì, il rischio della commissione del reato di "corruzione tra privati", introdotto dalla L. n. 190/2012 tra i reati societari (v. infra).

Una gestione non trasparente dei processi relativi a omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni potrebbe consentire la commissione dei suddetti reati, ad esempio attraverso il riconoscimento/concessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione e/o ad esponenti apicali, e/o a persone loro subordinate, di società controparti in relazione con la Banca al fine di favorire interessi della Banca ovvero la creazione di disponibilità utilizzabili per la realizzazione dei reati in questione.

Sono di seguito individuati i presidi volti a garantire il rispetto, da parte della Banca, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

Il processo di gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza ha ad oggetto i beni destinati ad essere offerti, in qualità di cortesia commerciale, a soggetti terzi, quali, ad esempio, clienti, fornitori, Enti della Pubblica Amministrazione, istituzioni pubbliche o altre organizzazioni. Più nel dettaglio:

- per quanto attiene ai beni destinati ad omaggi ed alle spese di rappresentanza, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. La normativa interna illustra i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- deve essere garantita la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo. In particolare, le relative attività devono essere svolte da attori/soggetti differenti chiaramente identificabili in ossequio al *four eyes principle*¹⁷;
- per l'assunzione di spese di importo superiore ai 50.000 euro le erogazioni per beneficenze e sponsorizzazioni devono essere precedute da un'attività di due diligence da parte della Struttura interessata, avente ad oggetto:
 - analisi e verifica del tipo di organizzazione e della finalità per la quale è costituita;
 - verifica che le erogazioni complessive siano stabilite annualmente e trovino capienza in apposito budget deliberato dagli Organi competenti (all'interno del quale è fissato un limite massimo di importo e di numero di erogazioni annuali per destinatario, salvo espresse deroghe formalizzate ai livelli competenti);
 - per le sponsorizzazioni è necessaria una puntuale verifica del corretto adempimento della controprestazione acquisendo idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della stessa.

Inoltre, i Responsabili delle Strutture interessate dovranno disporre che venga regolarmente tenuto in evidenza l'elenco dei beneficiari, l'importo delle erogazioni ovvero gli omaggi distribuiti nonché le relative date/occasioni di elargizioni e verificare periodicamente il succitato elenco al fine di individuare eventuali situazioni anomale.

A livello generale, si stabilisce che le spese per omaggi sono consentite purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l'integrità e la reputazione di una delle parti e da non influenzare l'autonomia di giudizio del beneficiario. Le strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione di omaggi, delle spese di rappresentanza, delle beneficenze e delle sponsorizzazioni sono tenute ad osservare le modalità di seguito esposte, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- la Banca può effettuare erogazioni sotto forma di beneficenze o sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Banca;
- eventuali iniziative la cui classificazione rientri nei casi previsti per le "sponsorizzazioni" non possono essere oggetto contemporaneo di erogazione per beneficenza.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- effettuare erogazioni, per iniziative di beneficenza o di sponsorizzazione, a favore di Enti coinvolti in note vicende giudiziarie, pratiche non rispettose dei diritti umani, o contrarie alle norme in tema di vivisezione e di tutela dell'ambiente;
- effettuare elargizioni/omaggi a favore di Enti/esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero ad altre organizzazioni/personone ad essa collegate contravvenendo a quanto previsto nella presente sezione;

¹⁷ Principio del doppio controllo.

- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura – direttamente o indirettamente, per sé o per altri – a esponenti/rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità di Vigilanza o altre istituzioni pubbliche ovvero altre organizzazioni con la finalità di promuovere o favorire interessi della Banca, anche a seguito di illecite pressioni. Il personale non può dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza e deve immediatamente segnalarla al proprio Responsabile, il quale a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Funzione Antiriciclaggio della Capogruppo per le valutazioni del caso e gli eventuali adempimenti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni, gratuite prestazioni (al di fuori dalle prassi di regali di cortesia di modico valore) e accordare vantaggi o altre utilità di qualsiasi natura - direttamente o indirettamente, per sé o per altri - a favore di esponenti apicali o di persone a loro subordinate appartenenti a società controparte o in relazione con la Banca, al fine di favorire indebitamente gli interessi della Banca;
- dare in omaggio beni per i quali non sia stata accertata la legittima provenienza ed il rispetto delle disposizioni che tutelano le opere dell'ingegno, i marchi e i diritti di proprietà industriale in genere nonché le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento sopra descritti.

Al fine di scongiurare il rischio che la Igea Digital Bank sia coinvolta in fenomeni corruttivi latamente considerati, è necessario individuare presidi specifici in relazione ai rapporti creditizi con esponenti della Pubblica Amministrazione, a prescindere dall'operatività diretta con Enti Pubblici.

Il riferimento è in particolare all'instaurazione di rapporti con Persone Politicamente Esposte (per tali intendendosi i soggetti ricompresi nella relativa definizione recata dal D.lgs. n. 231/2007 come modificato dai D.lgs. n. 90/2017 e 125/2019).

Al fine di evitare che il personale della Banca istruisca pratiche di affidamento in favore di Persone Politicamente Esposte con l'intento di perseguire interessi anche esclusivamente personali ma con vantaggio indiretto per la Banca medesima o, addirittura nell'interesse della Banca:

- ✓ è necessario che il personale della Direzione Lending non partecipi ad incontri con Persone Politicamente Esposte, a garanzia dell'assoluta autonomia e indipendenza di giudizio nella fase di valutazione del merito creditizio del potenziale cliente;
- ✓ agli incontri devono partecipare almeno due membri del personale della Igea Digital Bank;
- ✓ all'esito degli incontri deve essere redatto apposito processo verbale dal quale risultino le finalità dello stesso; il verbale deve essere trasmesso al Responsabile Direzione Lending ed una copia dello stesso è conservata anche nel fascicolo cliente;
- ✓ qualora dall'incontro emergano elementi di sospetto il Responsabile Direzione Funzionamento, Operations e Servizi Accentrati di Gruppo trasmette al Referente Funzione Antiriciclaggio il relativo verbale al fine di consentire di effettuare tutte le valutazioni di competenza.

Restano fermi i limiti posti dalla regolamentazione interna pro tempore vigente e dagli indirizzi operativi nella materia creditizia e prevenzione e di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

2.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dalle funzioni di controllo valutandone l'affidabilità, e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.

3. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

3.1 Descrizione dei reati

I reati Informatici sono trattati all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

"1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote ¹⁸.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, secondo comma, del codice penale ¹⁹, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ²⁰.

2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quater. 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote ²¹.

3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4) Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1.bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)" ²².

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

¹⁸ Modifica introdotta dalla legge 28 giugno 2024, n. 90 recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", entrata in vigore il 17 luglio 2024.

¹⁹ Art. 629 c.p. "Chiunque, mediante violenza] o minaccia⁽¹⁾, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa⁽²⁾, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno⁽³⁾, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000(. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000⁽⁵⁾, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

²⁰ Vedi nota 12.

²¹ Vedi Nota 12.

²² Vedi Nota 12.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

I reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti.

DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici".

La l. 48/2008 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: "A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli". Ora, dunque, si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che definisce il documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".

L'art. 491-bis c.p. fa riferimento alle ipotesi di falsità in atti relative a documenti informatici aventi efficacia probatoria.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa;

Negli altri casi si procede d'ufficio".

DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART 615-QUATER C.P.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164 .

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater "*²³*.*

²⁴INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

*"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni "*²⁵*.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*²⁶

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTURE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617- QUINQUES C.P.)²⁷

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni".²⁸

²³ Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.».

²⁴ Vedi Nota 12.

²⁵ Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.».

²⁶ Alinea così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:»

²⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

²⁸ Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUES C.P.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUES C.P.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro" ²⁹.

3.2 Aree di rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici interni ed esterni;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo;
- falsità in documenti informatici pubblici e frode informatica;
- gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

3.3 Principi comportamentali

Le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo di Igea Digital Bank, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del Codice Etico. In particolare:

- le Strutture coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione all'Alta Direzione aziendale di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente ed attivando l'eventuale escalation che può condurre anche all'apertura di uno stato di crisi;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili, tablet, smartphone, ecc.), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Banca dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo di Igea Digital Bank nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non

²⁹ Tale reato potrebbe essere rilevante per la Banca ove la stessa acquisisca la qualifica di certificatore di firma elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto;

- monitorare i presidi di sicurezza della piattaforma digitale;
- ogni dipendente è responsabile, al momento della sottoscrizione del contratto e della consegna del dispositivo utilizzabile per l'apposizione della firma elettronica, di accertare l'identità del cliente attraverso l'esibizione di un documento d'identità legalmente riconosciuto ed in corso di validità e, nel caso in cui l'interlocutore agisca per conto di terzi, di accertare che abbia i poteri di rappresentanza necessari.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso, anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Banca, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei programmi di elaborazione;
 - riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costitutore;
 - rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
 - importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

I provider di servizi inerenti ai sistemi informativi, coerentemente con le previsioni contrattuali vigenti, devono:

- installare a tutti gli utenti esclusivamente software originali, debitamente autorizzati o licenziati;
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- monitorare i cambiamenti organizzativi o tecnici che potrebbero determinare l'esposizione del sistema informativo a nuove minacce, rendendo inadeguato il sistema di controllo accessi;
- valutare l'opportunità di chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati dell'operazione sensibile;
- verificare, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme aziendali;
- informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nello svolgimento delle attività sensibili con espresso riferimento ai delitti informatici.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nel presente protocollo.

3.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento ai predetti reati, Igea Digital Bank ha previsto alcuni presidi per garantire un migliore controllo nell'attività a rischio-reato:

- le attività di sviluppo, implementazione, manutenzione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono presidiate dalle competenti strutture della Direzione Funzionamento, Operations e Servizi Accentrati di Gruppo;
- a garanzia della segregazione dei compiti, della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- le attività di presidio per i sistemi di sicurezza della piattaforma digitale utilizzata;
- le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi della Banca sono soggette a una costante attività di controllo che si esplica sia attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, sia tramite l'adozione, per l'insieme dei processi aziendali, di specifiche soluzioni di continuità operativa di tipo tecnologico, organizzativo e infrastrutturale che assicurino la predetta continuità anche a fronte di situazioni di emergenza.

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-bis del Decreto, attraverso anche controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dalle funzioni di controllo valutandone l'affidabilità, e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

4. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATIVA (ART. 24-TER D.LGS. 231/2001), REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006), DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 – QUATER D.LGS. 231/2001)

4.1 Descrizione dei reati

I delitti di criminalità organizzata sono trattati all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, introdotto nel Decreto dalla L. 94/2009.

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati ove assumano carattere transnazionale è sancita dalla L. n. 146/2006 "Reati transnazionali", al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Art. 24-TER D. LGS. 231/2001

"1) In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ³⁰.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

³⁰ Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Sono dunque escluse le armi comuni da sparo denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

L'art. 16, comma 3 del D. Lgs. 231/2001 dispone che:

"3) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

Tra i delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 vi sono quelli di seguito riportati.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n.4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 [Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 601 [Prostituzione minorile], 601-bis [Traffico di organi prelevati da persona vivente] e 602 [Pornografia minorile], nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 [Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero] nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 [Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti] si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600- quater.1 [Pornografia virtuale], 600-quinquies [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 609-bis [Violenza sessuale], quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater [Atti sessuali con minorenne], 609-quinquies [Corruzione di minorenne], 609-octies [Violenza sessuale di gruppo], quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609- undecies [Adescamento di minorenni], si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO (ART. 416-TER C.P.)

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (ART. 630 C.P.)

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

*che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo"*³¹.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (ART. 74 D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309)

" 1) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

³¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 marzo 2012, n. 68 (Gazz.Uff. 28 marzo 2012, n. 13 – Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

LEGGE 146/2006

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L. 16-3-2006 n. 146 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85, S.O".

DEFINIZIONE DI REATO TRANSNAZIONALE (ART. 3 - L. 146/2006)

"1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (ART. 10 - L. 146/2006)

"1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3 [reati transnazionali], si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale [rispettivamente, Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafioso anche straniere], dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 [Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri], e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope], si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[Abrogato].

[Abrogato].

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni [Immigrazione clandestina], si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis

[Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria] e

378 del codice penale [Favoreggiamento personale, da ritenere pure potenzialmente inerente all'esercizio della suddetta attività]³², si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

5. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001)

"1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

³² Art. 378 c.p.- Favoreggiamento personale "Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

In assenza di un'elencazione tassativa dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico da cui possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, la dottrina ritiene che tale gruppo di reati possa ricomprendere, innanzitutto, talune fattispecie di cui al Titolo I, Libro II c.p. concernente i delitti contro la personalità dello Stato³³. In particolare, ai fini del presente modello assumono rilevanza i seguenti reati:

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

ART. 2 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO FATTA A NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1999

"1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente o intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato ... 3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b) [...] 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo ... 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo".

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

³³ Cfr. S.M. Corso, "Codice della Responsabilità "da reato" degli enti, Torino, 2012, pp. 174-176. In particolare il riferimento è ai reati di cui agli artt. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati), 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-bis (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (cospirazione politica mediante associazione), 306 (Banda armata: formazione e partecipazione) e 307 (Assistenza ai partecipi di cospirazione di banda armata). In ogni caso, "sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia" (art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-QUINQUIES 1 C.P.)

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater. 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

5.1 Aree di rischio

Alla luce della struttura e della natura delle condotte punite dalle fattispecie criminosi qui illustrate, si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla Banca e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere, in particolare in materia di rispetto della normativa antiriciclaggio.

Nell'esercizio della tipica attività bancaria o finanziaria gli intermediari potrebbero avere interesse a che uno dei soggetti qualificati, tra cui il promotore finanziario, instauri rapporti con clienti che perseguano direttamente o indirettamente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico mettendo a disposizione delle stesse risorse finanziarie ovvero incrementandone le disponibilità economiche ³⁴.

L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che più persone si uniscano stabilmente al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Banca; ipotesi che la giurisprudenza spesso

³⁴ Il possibile coinvolgimento degli intermediari nei fenomeni suddetti emerge anche dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 109/2007 recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. L'art. 1, comma 1, lett. a) di tale decreto innanzitutto definisce il finanziamento del terrorismo come "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti". Al fine di prevenire, contrastare e reprimere tale fenomeno è posto, poi, in capo agli intermediari l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche di soggetti designati con Regolamento comunitario e di comunicare le misure di congelamento adottate alla UIF e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Analogamente a quanto prescritto in materia di antiriciclaggio, gli intermediari sono altresì tenuti, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i., a segnalare alla UIF le operazioni ritenute sospette anche in base agli indicatori di anomalia emanati dalla medesima Autorità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

riconde alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati. In quest'ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex ante da parte della Banca, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma – in ipotesi – si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le attività aziendali sensibili in cui potrebbero presentarsi potenziali rischi per la commissione dei reati sopra illustrati, sono:

- prestazioni di servizi bancari e altri servizi finanziari;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- gestione dei fornitori;
- gestione dei canali di comunicazione;
- gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali (p.e. accrediti e incasso di documenti);
- gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione processo di selezione/assunzione del personale.

5.2 Principi comportamentali

Le strutture della Banca, nonché le strutture esterne da essa incaricate, a qualsiasi titolo coinvolte, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

Al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte".

In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Banca intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

5.3 Compiti dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-ter del Decreto, nonché curare l'aggiornamento del Modello.

6. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D.LGS. N. 231/2001)

6.1 Descrizione dei reati

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono trattati all'art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete³⁵, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

- "a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".*

I reati che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa secondo il presente decreto sono i seguenti.

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

³⁵ Agli effetti della legge penale l'art. 458 c.p. equipara alla moneta le "carte di pubblico credito", intendendosi per tali "quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati", ivi comprese, pertanto, le banconote.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro".

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro".

FALSIFICAZIONE DEI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro".

FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

6.2 Aree di rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- ogni possibilità di detenere maneggiare o utilizzare denaro/valori di bollo. Disponibilità di fondi;

- gestione fornitori;
- concessione del credito e/o altre forme di elargizione a diverso titolo;
- gestione ATM;
- introduzione nello Stato e messa in circolazione di valori, valuta, valori di bollo;
- detenzione, gestione e utilizzo di valori, valuta, valori di bollo;
- operazioni di sportello in relazione alle operazioni effettuate per cassa;
- disponibilità di fondi in denaro o in valori.

6.3 Principi comportamentali

Le strutture della Banca, nonché le strutture esterne da essa incaricate, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

In particolare, tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- devono essere appositamente incaricati;
- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature (omologate in conformità alla normativa vigente) di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote oppure a verificarne esclusivamente l'autenticità, oppure mediante controlli di autenticità da parte di personale addestrato, attraverso accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione;
- in particolare, in presenza di banconote sospette di falsità, gli addetti sono tenuti a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità. Nello specifico, per quanto concerne le banconote in euro sospette di falsità, la normativa vigente prevede che l'addetto trasmetta una copia del verbale senza indugio e comunque entro il giorno lavorativo successivo alla verbalizzazione, all'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze a mezzo fax, e un'altra copia, unitamente alle banconote sospette di falsità, alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, entro il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le banconote stesse sono state versate o depositate, o comunque ricevute;
- le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale dovranno essere debitamente custodite da soggetti appositamente incaricati in idonei mezzi forti nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
- il personale non può dare seguito e deve immediatamente segnalare per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi ove il personale ne risulti destinatario o ne sia semplicemente a conoscenza;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

6.4 Compiti dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 25-bis del Decreto, nonché curare l'aggiornamento del Modello.

7. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 – BIS. 1 D. LGS.231/2001)

7.1 Descrizione dei reati

I delitti contro l'industria e il commercio sono trattati all'art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto nel corpo del Decreto con legge n. 99/2009.

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

Potrebbe in astratto assumere rilevanza, ai presenti fini, la fattispecie di cui all'art. 513-bis c.p.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

7.2 Aree di rischio

Le potenziali aree di rischio di reato che Igea Digital Bank ha individuato con riferimento alla fattispecie sopra descritta sono tutti i comportamenti violenti o intimidatori perpetrati a danno di un'impresa concorrente e volti, ad esempio, alla distrazione della clientela.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Le attività aziendali sensibili in cui potrebbero presentarsi potenziali rischi per la commissione dei reati sopra illustrati, sono:

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo.

7.3 Principi comportamentali

La violenza e la minaccia - presupposti tipici della fattispecie in commento – sono comportamenti considerati dalla Banca non tollerabili (indipendentemente quindi dall'oggetto o dalla finalità della condotta) ed ex se contrari al Codice Etico.

7.4 Compiti dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, del quale il Codice Etico della Banca forma parte integrante, e valutare la sua efficacia a prevenire anche la commissione del reato sopra menzionato.

8. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D. LGS.231/2001)

8.1 Descrizione dei reati

I reati societari sono trattati all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto nel Decreto dal D. Lgs. 61/2003 e successivamente integrato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e dal D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ³⁶.

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;]]³⁷

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

³⁶ Il D.lgs. n. 19/2023 (di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere) contiene una nuova fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario ai fini dell'attestazione del regolare adempimento, in conformità alla normativa, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Tale fattispecie penale è stata introdotta aggiungendo la lettera s-ter all'art. 25-ter, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001.

³⁷ Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), Legge n. 69/20215.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.lgs. n. 231/2001, come richiamate all'art. 25 – ter, lettera s-bis), sono le seguenti:

- a) *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) *l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa secondo il presente decreto sono i seguenti.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.38)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.39)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.40)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o

38 Articolo sostituito con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, in vigore dal 14/06/2015.

39 Articolo sostituito con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, in vigore dal 14/06/2015

40 Articolo sostituito con la Legge 27 maggio 2015, n. 69, in vigore dal 14/06/2015

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

FALSO IN PROSPETTO (ART. 2623 C.C.) [ABROGATO]

L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, della L. 262/2005, che ha congiuntamente introdotto l'art. 173-bis "Falso in prospetto" dopo l'articolo 173 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'art. 173-bis del T.U. dispone che "Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"⁴¹.

FALSITA' NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.) [ABROGATO]

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, punto 37, del d.lgs. 39/2010.

⁴¹ Invero, rispetto al reato di falso in prospetto sembra potersi escludere l'applicabilità della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti stante l'assenza di una modifica dell'art. 25-ter del decreto n. 231/2001, sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 34476 del 22/09/2011 seppur con riferimento all'abrogazione dell'art. 2624 c.c. (v. infra). Cfr. Scaletta M. "Osservatorio di giurisprudenza penale dell'impresa", in *Le Società*, n. 10/2011, pp. 1235-1236. Sul punto si vedano anche P. Veneziani, A. Cadoppi e G. Garuti, "Enti e responsabilità da reato", Torino, 2010, p. 341 secondo i quali "laddove il legislatore avesse inteso mantenere tra i reati che determinano la responsabilità dell'ente anche il falso in prospetto, riformulato dall'art. 173-bis TUF, e la falsità dei revisori, di cui all'art. 27, d.lg. n. 39/2010 avrebbe dovuto intervenire (e sarebbe stato opportuno farlo) sull'art. 25-ter. Il fatto che ciò non sia avvenuto comporta l'inapplicabilità della disciplina in commento al nuovo reato di falso in prospetto e al nuovo reato di falsità dei revisori".

Si rappresenta, tuttavia, che nel maggio del 2012 il Dipartimento del Tesoro aveva posto in consultazione lo "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato", il cui art. 4 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) disponeva: "All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: «in danno», sono aggiunte le seguenti: «della società»;
- b) la lettera d) è abrogata; alla lettera e) le parole: «2623, secondo comma, del codice civile», sono sostituite dalle seguenti:
- c) «173-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
- d) alla lettera f) le parole: «2624, primo comma, del codice civile», sono sostituite dalle seguenti: «27, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
- e) alla lettera g), le parole: «2624, secondo comma, del codice civile», sono sostituite dalle seguenti: «27, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»".

Tale disposizione, idonea a porre fine ai dubbi interpretativi relativi alla perdurante responsabilità dell'ente per i reati di cui agli abrogati artt. 2623 e 2624 c.c., è stata tuttavia espunta dallo schema di decreto sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari all'esito della pubblica consultazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

L'art. 27 del medesimo D.lgs. 39/2010 "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" dispone che:

"1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altre utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto"⁴².

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

⁴² Al riguardo, si rappresenta che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'art. 2624 c.c. il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 27 del medesimo d.lgs. n. 39/2010. A seguito dell'abrogazione della disposizione codicistica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34476 del 22/09/2011, hanno ritenuto che la fattispecie di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non sia più inclusa tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente di cui al decreto n. 231/2001. "Non vi è spazio per appellarsi ad ipotesi di integrazione normativa della fattispecie a mezzo di un rinvio c.d. "mobile", poiché ... la volontà legislativa risulta evidente, senza postulare ulteriori apporti ermeneutici, quando sia inquadrata nella complessiva opera riformatrice disposta dal legislatore mediante il d.lgs. n. 39 del 2010". Più in particolare la disposizione codicistica in parola (art. 2624 c.c.) "è stata espressamente abrogata e, quindi, non è più capace di riferimento ermeneutico di sorta, in funzione di integrazione del D.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter e di attribuzione della speciale responsabilità da reato" (Cass. S.U. 22/09/2011, n. 34476).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)⁴³

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la stessa pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)⁴⁴

"Chiunque offre o promette danaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in

⁴³ Articolo modificato dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 recante la normativa di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

⁴⁴ Articolo modificato dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 recante la normativa di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni ⁽²⁾.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza ^{"45}.

8.2 Aree di rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati societari, sono le seguenti:

- redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- gestione dei rapporti con il collegio sindacale, società di revisione e i soci. redazione tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- gestione operazioni sul capitale;
- operazioni in conflitto di interessi nello svolgimento dell'operatività degli organi deliberanti;
- attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e preparazione delle assemblee;
- emissione comunicati stampa ed informativa al mercato;
- operazioni su strumenti finanziari;
- comunicazioni alle autorità preposte alla vigilanza sul settore bancario e gestione dei rapporti con le stesse;
- gestione delle spese;
- gestione del personale;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- monitoraggio crediti;
- valutazioni immobili posti in garanzia;

⁴⁵ Comma aggiunto come comma 3-bis, dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. 180/2015.

- gestione della compagine sociale;
- prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari;
- negoziazione c/proprio e c/terzi;
- rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, polizia municipale/locale, Guardia di finanza);
- gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici;
- gestione adempimenti organi sociali;
- predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della sua predisposizione;
- predisposizione di prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento e/o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto, di vendita o di scambio o altri prospetti assimilabili;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- gestione dei rapporti con gli organi sociali e i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge. Redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- svolgimento di attività connesse alle deliberazioni dell'organo amministrativo aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari;
- predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea;
- gestione dei rapporti con autorità pubbliche di vigilanza del settore bancario e delle comunicazioni ed informazioni ad esse dirette;
- oggetto, contenuti e formalizzazione dei rapporti contrattuali con "Soggetti Terzi" privati;
- comunicazione del conflitto di interessi;
- selezione e assunzione del personale;
- gestione dei contenziosi giudiziari, stragiudiziali e degli accordi transattivi;
- rapporti con consulenti e fornitori;
- operazioni di trasformazione, fusione, e scissione di natura transfrontaliera.

8.3 Principi comportamentali

Il sistema di organizzazione di Igea Digital Bank deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi della Banca (organigrammi, funzionigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto (flussi informativi, ivi inclusi quelli verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001).

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione della Banca ed al relativo governo, e tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del Codice Etico.

In particolare, i predetti soggetti sono tenuti ai seguenti comportamenti:

- osservanza delle norme di legge, dello Statuto Sociale e delle normative interne relative al funzionamento degli organi sociali;
- correttezza, liceità ed integrità nella formazione e nel trattamento dei dati, dei documenti contabili, delle segnalazioni alle Autorità di Vigilanza e del bilancio della Banca (situazione economica,

patrimoniale e finanziaria), nonché nella loro rappresentazione all'esterno, anche ai fini di garantire i diritti dei Soci e il corretto funzionamento del mercato;

- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione;
- applicazione dei principi della riservatezza, della correttezza, della trasparenza, della chiarezza, della veridicità e della completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la Banca, sia all'interno che all'esterno;
- chiarezza, veridicità e conformità alle politiche ed ai programmi aziendali, delle comunicazioni della Banca verso l'esterno.

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, assumono singolarmente o collegialmente decisioni e deliberazioni relative alla gestione dei rapporti che la Banca intrattiene con "Soggetti Terzi" privati, e tutti i dipendenti che a qualunque titolo collaborino in tali attività, sono tenuti ai seguenti comportamenti:

- rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabilità nei rapporti con i Soggetti Terzi;
- responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni e tempi di pagamento (e relative penali);
- responsabilità nella scontistica e responsabilità nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- rispetto dei principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nella gestione dei rapporti contrattuali con "Soggetti Terzi" privati;
- selezione dei "Soggetti Terzi", con cui intrattenere rapporti contrattuali societari, attraverso criteri identificativi e valutativi che consentano di "accreditare" gli stessi soggetti presso la Banca (corredo informativo-istruttorio, check-list di verifica e valutazione, rating di legalità ex art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012)⁴⁶;
- esame e valutazione di specifici "indici di anomalia" dei rapporti contrattuali con "Soggetti Terzi", quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ il Soggetto Terzo opera normalmente in una diversa linea di business da quello per cui è stato impegnato;
 - ✓ il Soggetto Terzo è legato o è in stretta collaborazione con un funzionario pubblico;
 - ✓ il Soggetto Terzo entra a far parte della transazione su esplicita richiesta o su insistenza di un funzionario pubblico;
 - ✓ proposta del Soggetto Terzo di operazioni da effettuarsi con modalità, frequenza o dimensioni che risultano illogiche, inusuali o tali da denotare intenti dissimulativi, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;
 - ✓ operazioni con controparti insediate in aree geografiche appartenenti a Paese blacklist;
 - ✓ esecuzione di controlli preventivi ed informativa sull'operatività in relazione alle citate anomalie;
 - ✓ rispetto dei blocchi dell'operatività disposti dalla Banca in relazione alle citate anomalie;
 - ✓ inclusione di impegni anticorruzione ex art. 2635 c.c. nei nuovi contratti con "Soggetti Terzi";
 - ✓ divieto di pagamento delle spettanze di "Soggetti Terzi" attraverso sistemi inusuali, artatamente elaborati e/o triangolazioni con ulteriori Soggetti;
 - ✓ segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 degli scostamenti e le deroghe alla policy aziendale, ed alle disposizioni di servizio in materia;
 - ✓ segnalazione all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 delle infrazioni alle regole di comportamento generali previste dal Codice Etico.

⁴⁶ Vedi anche Delibera attuativa Delibera AGCM 15 maggio 2018, n. 27165 Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

8.4 Compiti dell'organismo di vigilanza

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 25-ter del Decreto, attraverso anche controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, valutandone l'affidabilità, e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.

9. REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001)

9.1 Descrizione dei reati

I reati di abuso di mercato sono trattati all'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto nel presente decreto dall'art. 9 della L. 62/2005.

"1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entità, la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

Ai reati di abuso di mercato non si applicano le sanzioni interdittive.

Tra i reati richiamati dall'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 vi sono quelli di seguito riportati. A beneficio della presente disamina, si trascrive nel prosieguo la definizione della c.d. "Informazione privilegiata" ai sensi dell'art. 180 lettera b) ter del TUF che espressamente rinvia alle disposizioni di cui dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e successiva Rettifica del 21 ottobre 2016.

INFORMAZIONE PRIVILEGIATA (ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE N. 596/2014)

"1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) *un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;*
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;*
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.*

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati [...]".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (ART. 184 DEL D.LGS.58/1998)

47

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010".

MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 185 DEL D. LGS. 58/1998)

"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

⁴⁷ Il testo dell'art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) è stato modificato – con decorrenza 1° febbraio 2022 – dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis....omissis...

2-ter...omissis...⁴⁸

PENE ACCESSORIE (ART. 186 DEL D. LGS. 58/1998)

"1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale".

CONFISCA (ART. 187 DEL D. LGS. 58/1998)

"1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto."⁴⁹

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale".

9.2 Descrizione degli illeciti amministrativi

Occorre evidenziare che il legislatore, nell'ambito della disciplina degli abusi di mercato, ha introdotto dei casi di responsabilità dell'ente conseguente al compimento non solo di reati ma anche di illeciti amministrativi (e, quindi, non penali). Essi sono collocati nel TUF, ove sono riprodotti i medesimi presupposti della responsabilità da reato previsti dal decreto n. 231/2001, sia in relazione alla qualifica del soggetto autore dell'illecito sia con riguardo ai presupposti ascrittivi della responsabilità all'ente.

Il 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la L. 23 dicembre 2021, n. 238 recante "*disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020*" (anche solo "*Legge europea 2019-2020*"). La Legge europea 2019-2020 ha introdotto, tra le altre, importanti novità in materia di abusi di mercato. In particolare, è stato modificato l'articolo 182 del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), norma che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni sugli abusi di mercato, circoscrivendo la portata applicativa degli articoli 184 (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate), 185 (Manipolazione del mercato), 187-bis (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e 187-ter (Manipolazione del mercato) del TUF.

Il novellato art. 182, 1 comma, TUF prevede che le suddette disposizioni si applichino oltre ai fatti concernenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, (i) in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'UE [comma 1 lett. a)] o (ii) in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) [comma 1 lett. b)], gli strumenti finanziari

⁴⁸ Commi abrogati dalla legge – con decorrenza 1° febbraio 2022 – dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020".

⁴⁹ Comma così modificato – con decorrenza 1° febbraio 2022 – dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF) [comma 1 lett. c], condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione [comma 1 lett. e], anche a quelli concernenti gli strumenti finanziari non rientranti nelle categorie sopracitate, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di questi ultimi, ovvero ha un effetto su di essi, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali.

Al comma 2 dell'art. 182 TUF viene invece precisato che la disciplina sulla manipolazione di mercato (185 e 187-ter del TUF) si applica anche ai fatti concernenti:

- i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lett. a) del TUF;
- gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- gli indici di riferimento (*benchmark*).

L'art. 26, comma 1, lett. b) della Legge europea 2019-2020 ha modificato l'art. 183 TUF che prevede i casi di esenzione dall'applicazione della disciplina sugli abusi di mercato, aggiungendo la lettera b-*bis* al comma 1, la quale sancisce che la citata disciplina non si applica alle negoziazioni effettuate per la stabilizzazione dei valori immobiliari conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 (cd. "MAR") di:

- valori mobiliari (le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni) come definiti dall'art. 3, par. 2, lett. a), MAR;
- strumenti collegati (contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari, strumenti finanziari derivati su valori mobiliari, qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati, strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa, qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni) come definiti dall'art. 3, par. 2, lett. b), MAR.

Si è anche proceduto all'introduzione, per l'insider secondario (art. 184, comma 3), del c.d. doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo).

In materia di confisca, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 112 del 2019, il predetto art. 26 della legge n. 238/2021 ha sostituito il comma 1 dell'art. 187 del TUF, che prevede così sempre la confisca dei beni che costituiscono il profitto dell'illecito, ma non più anche il prodotto.

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE (ART. 187-QUINQUIES TUF)

"L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 [abuso di informazioni privilegiate] o del divieto di cui all'articolo 15 [manipolazione di mercato] del regolamento (UE) n. 596/2014::

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo”.

Si riporta, di seguito, il testo delle due fattispecie di illecito amministrativo in oggetto, ossia quelle contenute nell'art. 187-bis del TUF (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate) e nell'art. 187-ter del TUF (Manipolazione del mercato).

ART. 187-BIS - ABUSO E COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

“1. Salve, le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/20141060.

2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. ...omissis...

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo1064.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”. 2.

ART. 187-TER - MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

3. ...omissis...

4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis"

Le suddette due fattispecie di illecito amministrativo, contemplate dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, hanno un ambito applicativo più ampio rispetto alle omologhe fattispecie penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. In particolare, con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate, la maggiore ampiezza riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, in quanto tale abuso integra anche un reato solo se è commesso da chi entri in contatto con l'informazione privilegiata nell'esercizio delle proprie funzioni (insider primario), mentre integra solo un illecito amministrativo quando sia commesso da chi acquisisca l'informazione privilegiata in via occasionale (insider secondario). Con riferimento alla manipolazione del mercato, risulta più ampia la stessa fattispecie oggettiva di illecito amministrativo.

9.3 Aree di rischio

Sebbene l'attività ordinaria di Igea Digital Bank riduca l'esposizione al rischio per questa tipologia di reati, in quanto la quantità di titoli trattati impedisce che la Banca riesca in forma subdola ad agire indebitamente sul mercato, ciò non toglie che in forma potenziale esistano comportamenti a rischio così individuati:

- negoziazione c/proprio e c/terzi;
- emissione comunicati stampa ed informativa al mercato;
- operazioni su strumenti finanziari.
- acquisto, vendita e qualsiasi altra operazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, utilizzando informazioni privilegiate;
- comunicazione di tali informazioni ad altri, al di fuori della normale attività lavorativa;
- gestione delle informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri, sulla base delle informazioni privilegiate, ad effettuare operazioni sospette;
- emissione di comunicati tramite media (ad es.: stampa, sito internet, ecc.);
- informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating;
- operazioni su strumenti finanziari.

I maggiori rischi in relazione alla commissione degli illeciti si possono ipotizzare in caso di operazioni simulate o di altri artifici, soprattutto quando la Banca opera sul mercato, non in proprio, ma in qualità di intermediario.

In presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione di uno degli illeciti di "Abuso di informazione privilegiata" o di "Manipolazione del mercato", esiste unicamente un obbligo di segnalazione in capo all'intermediario e non il divieto di eseguire le istruzioni del cliente; tuttavia, non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento della Banca nell'illecito commesso dal cliente.

Per tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi all'attività di emissione o di intermediazione di strumenti finanziari, per conto della Banca o per conto della clientela, vige il divieto di porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

9.4 Principi comportamentali

Le strutture della Banca, nonché le strutture esterne da essa incaricate, a qualsiasi titolo coinvolte, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

Ai soggetti sopra indicati, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione e comunicazione verso l'esterno di informazioni privilegiate, di notizie riservate, di operazioni sul capitale sociale;
- evitare di pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- osservanza delle normative interne, in particolare delle specifiche procedure e delle disposizioni di servizio adottate dalla Banca in materia di "market abuse".

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

9.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-sexies del Decreto, attraverso anche controlli a campione sulle citate aree a rischio reato;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dalle funzioni di controllo valutandone l'affidabilità, e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.

10. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES D. LGS. 231/2001)

10.1 Descrizione dei reati

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono trattati all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale [omicidio colposo], commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale [lesioni personali colpose], commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d)l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

I reati in materia di sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa secondo il presente decreto sono i seguenti.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590, C.P.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

10.2 Aree di rischio

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per Igea Digital Bank a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

Per tale motivo, in conformità alle linee guida di Confindustria, si evidenzia l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività della Banca, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree di rischio individuate da Igea Digital Bank riguardano tutte le attività svolte dalla Banca, nonché quelle svolte dal personale esterno.

Le potenziali aree a rischio di reato che Igea Digital Bank ha individuato sono le seguenti:

- gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

10.3 Principi comportamentali

La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali di Igea Digital Bank devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un sistema di prevenzione e protezione.

Tutte le Strutture della Banca devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti esistenti.

Le Strutture della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come pure tutti i dipendenti, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, tutte le Strutture/figure sono tenute - nei rispettivi ambiti - a:

- definire gli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione in continuo dei pericoli;
- garantire un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei collaboratori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Banca e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge, nonché delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale, anche in ordine all'utilizzo degli strumenti lavorativi;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, le deficienze degli strumenti ovvero dei mezzi forniti dallo stesso, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell'ambito delle loro competenze, per eliminare o ridurre tali deficienze, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- definire e aggiornare (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Banca) le procedure specifiche per la prevenzione di infortuni, malattie e delle emergenze;
- adeguare le risorse umane in termini di numero e qualifiche professionali e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Banca per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;
- applicare i provvedimenti disciplinari nel caso di violazione dei principi comportamentali, delle regole di cui al Codice Etico, dei protocolli e delle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

In ambito aziendale, deve essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- ✓ il Documento di Valutazione dei Rischi;
- ✓ il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- ✓ le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

È, inoltre, previsto l'invio all'OdV, da parte dell'RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli uffici nonché dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria o da altre autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

Con specifico riferimento alla emergenza sanitaria da COVID-19, si rinvia alla documentazione (allegata) in argomento (cfr., ex multis, il Protocollo di sicurezza del 1° settembre 2020 e l'Aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dai rischi da Covid-19-Direzione del Personale, 18 gennaio 2022).

10.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è chiamato a svolgere le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Banca con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Banca ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa;
- aggiornamento del Modello.

11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 – OCTIES D.LGS 231/2001)

11.1 Descrizione dei reati

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono stati modificati a seguito dell'entrata in vigore il 15 dicembre 2021 del D.lgs. n. 195/2021 di recepimento della Direttiva della lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (Direttiva (UE) 2018/1673).

In considerazione della definizione di "attività criminosa" di cui all'art. 2, paragrafo 1, della predetta Direttiva, si è reso necessario l'ampliamento dei reati presupposto dei reati di riciclaggio. Tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti ai riciclaggio ed autoriciclaggio, prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi; è stata, invece, introdotta una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) con riguardo alle singole fattispecie incriminatrici, per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Per motivi di omogeneità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio del delitto di autoriciclaggio rispetto a quello di riciclaggio, è stata prevista una circostanza attenuante comune, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, nell'art. 648 ter. 1 c.p. è stato sostituito il riferimento all'art. 7 del D.L. n. 152/1991 con il riferimento all'art. 416 bis. 1 c.p..

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono trattati all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

I reati in materia di riciclaggio che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa secondo il presente decreto sono i seguenti.

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

L'articolo in questione è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 3, comma 3, della L. 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

11.2 Aree di rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- gestione operazioni sul capitale;
- gestione delle spese (immobili e acquisti);
- gestione atm;
- gestione del personale;
- gestione adempimenti fiscali;
- prestazione servizi bancari e altri servizi finanziari;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- apertura di conti correnti e adempimenti previsti per l'adeguata verifica dei clienti;
- svolgimento dei servizi di investimento per i clienti;
- la negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato, intermediazione, consulenza, agenzia;
- la realizzazione, promozione e gestione di iniziative di solidarietà e umanitarie;
- la gestione dei rapporti con i fornitori;
- la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento;
- gestione delle attività commerciali: la gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio, qualora, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara (si pensi, ad esempio, per eventi, manifestazioni, ecc.), impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- gestione degli acquisti di beni e servizi, ivi comprese le attività di marketing: chi è preposto alla gestione della contabilità dei fornitori potrebbe registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo così alla banca di costituire provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Oppure, si proceda a commettere il reato di ricettazione, attraverso l'acquisto di beni di provenienza illecita, permettendo alla banca di ottenere un indebito vantaggio;
- gestione dei finanziamenti e contributi pubblici e privati: un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello Stato (per es. per avere indotto in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri – quali la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA – al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno per la PA stessa), potrebbe commettere il reato di autoriciclaggio se impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le principali **aree di rischio** individuate dalle Autorità in ambito *emergenza sanitaria da COVID-19*, sono le seguenti:

- affidamenti per l'approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all'attività di assistenza e ricerca possono verificarsi casi di collusione di funzionari pubblici, di persone politicamente esposte o di imprese a questi collegate, volte a favorire l'accesso ai fondi anche in assenza dei requisiti richiesti;
- impiego di false attestazioni di possesso dei requisiti previsti per l'erogazione degli aiuti o all'eventualità che, una volta ottenuto il finanziamento, si realizzino attività distrattive
- i finanziamenti garantiti da SACE Spa e dal Fondo PMI, con sospetti di dichiarazioni non veritiere in sede di autocertificazione dei requisiti per l'accesso al credito, di utilizzi incongrui dei fondi ricevuti con distrazioni a favore di soggetti collegati e conti anche esteri, nonché di "regie unitarie" nelle richieste di accesso al finanziamento ad opera di professionisti
- forniture sanitarie a enti pubblici e stazioni appaltanti, flussi finanziari corrisposti prima di queste forniture, collegamenti con persone politicamente esposte, società sottocapitalizzate senza esperienze nel settore del contrasto della pandemia e aggiudicatarie di appalti, frettolose riconversioni aziendali, merci non conformi, garanzie concesse da enti non autorizzati e dirottamenti di fondi pubblici verso determinati Paesi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Aree di rischio sono presenti anche nelle operazioni di cessioni di credito di imposta e di flussi finanziari relativi al PNRR ⁵⁰.

11.3 Principi comportamentali

Le strutture della Banca, nonché le strutture esterne da essa incaricate, a qualsiasi titolo coinvolte, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose, al finanziamento del terrorismo ed all'autoriciclaggio.

In particolare, gli operatori devono all'atto dell'accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni occasionali oltre la soglia di legge, anche se frazionate:

- procedere all'identificazione della clientela, tramite l'acquisizione agli atti di fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, previa verifica dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste antiterrorismo;
- identificare i titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora il cliente sia una società o un ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
- procedere alla profilatura della clientela in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dalle disposizioni di legge, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- inoltrare al Responsabile delle Segnalazioni di operazioni sospette di Gruppo una segnalazione conformemente alla normativa interna quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- valutare se inoltrare la segnalazione predetta in presenza di indici di anomalia (decalogo della Banca d'Italia ⁵¹) e le relative Comunicazioni dell'UIF recepite dalla normativa interna;
- inoltrare le predette segnalazioni nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- inoltrare nel rispetto della normativa interna le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;

⁵⁰ Cfr., in argomento la Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022, Allegato 1 (cessioni crediti fiscali) e Allegato 2 (PNRR), il Comunicato UIF del 31 maggio 2022, il Comunicato UIF del 29 maggio 2023 e la Newsletter UIF n. 2 - 2025." Le informative di operazioni sospette connesse all'attuazione del PNRR".

⁵¹ Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore il Provvedimento dell'UIF sui I Nuovi Indicatori di anomalia.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

- rispettare rigorosamente le procedure interne in tema di conservazione e messa a disposizione dei rapporti e delle operazioni in AUI (Archivio Standardizzato) e di conservazione degli atti, documenti e informazioni in tema di adeguata verifica.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, titoli, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi ad attività che sono regolate da norme in materia di antiriciclaggio, sono perciò tenuti alla seguente condotta:

- osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
- osservanza delle normative interne, in particolare delle specifiche procedure e delle disposizioni di servizio adottate dalla Banca in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
- osservanza degli obblighi relativi alla frequentazione dei corsi di formazione obbligatori per i dipendenti della banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

11.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale con la Funzione Antiriciclaggio;
- verificare che venga svolta attività di formazione del personale sulla normativa antiriciclaggio;
- ricevere un'informativa su eventuali acquisti/investimenti avvenuti in deroga alle procedure interne;
- ricevere un'informativa in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie in deroga rispetto a quanto previsto dalle procedure interne;
- ricevere eventuali segnalazioni per il non rispetto degli obblighi previsti per il denaro contante e per gli assegni bancari/postali;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi/funzioni di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.

11.5 Altri reati

In considerazione delle caratteristiche di Igea Digital Bank, nonché dell'attività da essa svolta, è stata valutata come ragionevolmente contenuta la rilevanza di alcuni reati presupposto diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti ma comunque individuati dal D.lgs. 231/2001. Si fa riferimento ad ulteriori fattispecie delittuose che potrebbero in casi estremi assumere rilevanza, sebbene le condotte ivi contemplate non attengano strettamente all'operatività della Banca. In particolare, si tratta dei seguenti reati:

- ✓ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- ✓ reati ambientali (art. 25-undecies; art. 192, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- ✓ impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- ✓ razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- ✓ reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Si è ritenuto, infatti, che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto che opera per la Banca, nello svolgimento di una delle attività della stessa e nell'interesse e/o a vantaggio della Banca medesima, rappresenti, anche astrattamente, un'ipotesi difficilmente configurabile.

In ogni caso, il presente Modello e l'intero sistema di controllo interno della Banca non trascurano neppure tali fattispecie, cui pertanto sono applicabili le norme comportamentali contenute nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico di Igea Digital Bank.

Di seguito, si riportano i reati in oggetto come individuati dal D.Lgs. 231/2001.

12. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D. LGS. 231/2001)

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono trattati all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001.

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

3. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

Dalla elencazione degli articoli della legge n. 633/1941 contenuta nell'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001 sopra riportata, si evince che diverse sono le fattispecie di reati che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente; tuttavia, le condotte ivi contemplate non appaiono strettamente attinenti all'operatività della Banca.

Si ritiene che, in questo ambito, la fattispecie di reato che astrattamente potrebbe dare origine ad una responsabilità amministrativa della Banca sia contenuta nell'art. 171 della legge n. 633/1941, che di seguito si riporta.

ART. 171 LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

"1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter⁵², è punito con la multa da euro 51 [lire 100.000] a euro 2.065 [lire 4.000.000] chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 [lire 1.000.000] se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore⁵³.

[...]".

Si riporta il testo dell'art. 171-ter legge n. 633/1941, modificato dalla legge n. 93/2023.

Art. 171-ter LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

"1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

⁵² La legge 14 luglio 2023, n. 93 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" – entrata in vigore l'8 agosto 2023 – ha aggiunto all'art. 171-ter, comma 1, la lettera h-bis.

⁵³ Si pensi alla pubblicazione/diffusione da parte di soggetti apicali o sottoposti, senza che ne abbiano diritto, di studi o ricerche su strumenti finanziari, emittenti e mercati, in ipotesi utili al migliore accreditamento della Banca presso la clientela.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.

3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”.

Le potenziali **aree a rischio** di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- gestione dei canali di comunicazione;
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici non autorizzati dalla Direzione.

13 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001)

Il delitto inerente all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è trattato all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Di seguito, si riporta il testo del citato art. 377-bis del codice penale, che definisce la fattispecie di reato che può dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente secondo il Decreto 231/2001.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*⁵⁴

Le potenziali **aree a rischio** di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di Stato, polizia locale/municipale, guardia di finanza, ecc.).

⁵⁴ Si pensi, ad esempio, al caso in cui il soggetto apicale o sottoposto inducesse taluno a rendere falsa testimonianza di fronte al giudice penale e la condotta sia perpetrata nell'interesse della Banca, al fine di non subire nocimento dall'eventuale condanna dell'autore del reato in un procedimento penale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

14. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001)

I reati ambientali sono trattati all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. "

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

Dalla lunga elencazione degli articoli del codice penale e delle altre fonti normative contenuta nell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 sopra riportata, si evince che numerose sono le fattispecie di reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente; tuttavia, le condotte ivi contemplate non appaiono strettamente attinenti all'operatività della Banca.

Si ritiene che, in questo ambito, la fattispecie di reato che astrattamente potrebbe dare origine ad una responsabilità amministrativa della Banca sia contenuta nell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, che di seguito si riporta.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

È stata aggiunta con la legge n. 137/2023 – entrata in vigore il 10 ottobre 2023 – una contravvenzione, sostituendo il comma 1 dell’art. 255 del D.lgs. n. 152/2006⁵⁵:

“1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.

DIVIETO DI ABBANDONO (ART. 192 C.AMB.)

“1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”⁵⁶.

Si ribadisce che tale reato si aggiunge a quelli elencati nell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Le potenziali **aree a rischio** di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- gestione dei rifiuti;
- gestione del personale;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- gestione fornitori.

15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 16.5 (ART. 25-DUODECIES D. LGS. 231/2001)

Il reato riferito all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è trattato all’art. 25-duodecies⁵⁷ del D. Lgs. 231/2001.

⁵⁵ D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

⁵⁶ Si pensi, a titolo di esempio, allo smaltimento di toner e stampanti.

⁵⁷ Disposizione modificata dall’art. 30 della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 contenente le “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Le pene interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

A fronte dell'avvenuto aggiornamento dei reati presupposto in relazione alla fattispecie di cui al presente art. 25-duodecies, si riporta di seguito il testo del citato art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, e dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998, che definiscono le fattispecie di reato che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente secondo il Decreto 231/2001.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3 BIS, 3 TER E 5 DEL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286)

"[...] 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

[...] 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'."

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (ART. 22 D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286)

"[...] 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".*

Le potenziali **aree a rischio** di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- gestione dei rifiuti;
- gestione del personale;
- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo;
- gestione fornitori.

16. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES D. LGS. 231/2001)

Il delitto di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 25-terdecies del D.lgs. 231/2001.

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Le pene interdittive previste all'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001, sono di seguito riportate:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

La previsione di cui all'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001, comporta, ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 25-terdecies comma 3, l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività dell'Ente.

FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-BIS, LEGGE 13 OTTOBRE 1975, n. 654

"[3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.]

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione ((, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia)) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."

Le potenziali **aree a rischio** di reato che Igea Digital Bank ha individuato, in riferimento ai reati di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- concessione del credito e/o forme di elargizione a diverso titolo.

16.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- monitorare affinché non vengano commessi reati indicati nelle disposizioni su descritte.
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.
-

17. REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES D.L.G.S 231/2001)

I reati di contrabbando sono stati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della c.d. Direttiva PIF. Tali reati sono contenuti nel testo unico in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) agli artt. 282 e seguenti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

La novella introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020 prevede, pertanto, apposite sanzioni, ove siano commessi i reati previsti dal predetto D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2024 (4 ottobre 2024) si è provveduto – come richiesto dal Governo nella legge n. 111/2023 – all'integrazione del D.lgs. n. 231/2001, con i reati previsti dal Testo unico di cui al D.lgs. n. [504/1995](#) prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. In particolare, è stato modificato l'[art. 25-sexiesdecies](#) del D.lgs..n 231/2001 sotto due aspetti: da un lato, sono previsti nuovi reati presupposto connessi alla materia delle accise; dall'altro, si procede ad un inasprimento delle sanzioni in materia di contrabbando.

Il nuovo testo dell'[art. 25-sexiesdecies](#) prevede, quindi, una sanzione pecuniaria fino a duecento quote in relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (con riferimento al predetto D.lgs. n. [141/2024](#) e al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.lgs.. [504/1995](#)). È, inoltre, prevista una sanzione maggiorata fino a quattrocento quote quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro. Si tratta dei reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e sulle bevande alcoliche, quelli legati alla fabbricazione clandestina di alcool e bevande alcoliche, sull'alterazione di congegni, impronte e contrassegni prescritti dall'Amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza e sulle deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Il richiamato D.lgs. 141/2024 prevede anche l'inserimento di un nuovo illecito allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati fissando, in maniera dettagliata, i criteri da osservare ai fini della determinazione delle sanzioni da comminare, tenuto conto anche della produzione irregolare dei medesimi prodotti ([art. 40-bis](#) del D.lgs..n. 504/1995). Tale disposizione è volta alla razionalizzazione del quadro normativo sanzionatorio esistente in materia, prevedendo la punibilità della sottrazione -o del tentativo di sottrazione) - di tali prodotti, sottoposti ad accisa, all'accertamento o al pagamento del medesimo tributo. Ne deriva che le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all'interno del Testo unico delle accise, che peraltro già contiene la disciplina sostanziale.

Da ultimo, con il citato art. 4, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 141/2024 sono state aggiunte, nei casi di maggiore gravità (art. 25-sexiesdecies comma 2) le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione/revoca delle autorizzazioni/licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito ([art. 9](#) comma 2 lett. a) e b) del D.lgs..n. 231/2001); che si aggiungono a quelle già previste del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9 comma 2 lett. c), d) ed e).

REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)

- *"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111⁵⁸, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto*

⁵⁸ Legge n. 111/2023 "Delega al governo per la riforma fiscale".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504⁵⁹, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote⁶⁰.

- 2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e e nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)“⁶¹
- I reati di contrabbando possono venire in rilievo nel contesto del reato di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati all'estero (art. 291-quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

18. REATI TRIBUTARI (ART. 25-quinquiesdecies D. LGS. 231/2001)

I reati tributari sotto riportati sono stati introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 dalla legge di conversione n. 157/2019 del c.d. Decreto fiscale n. 124/2019 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. In ambito europeo era stata avvertita l'esigenza di introdurre tra le misure penali volte alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, la repressione dei reati gravi compiuti dalle persone giuridiche in relazione all'IVA. In quella occasione, si era ritenuto che dovessero considerarsi reati gravi quelli contro il sistema comune IVA, le frodi carosello, le frodi dell'operatore inadempiente e le frodi IVA connesse in seno a un'organizzazione criminale, in quanto esse rappresentano una seria minaccia per il bilancio dell'Unione (Direttiva (UE) 2017/1371).

Con la legge delega n. 117/2019, è stato promulgato ed è entrato in vigore il 30 luglio 2020 il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante le norme di attuazione della cosiddetta Direttiva PIF (Dir. UE n. 2017/1371), relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. La direttiva PIF aveva l'obiettivo principale di continuare nel percorso di avvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'UE ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, con l'intento di non creare incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse.

Le predette condotte fraudolente ritenute maggiormente gravi erano quelle relative ai reati connessi al territorio di due o più Stati membri, derivanti da un sistema fraudolento per cui detti reati sono commessi in maniera strutturata, allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 10.000.000 di euro.

Tra i principi della direttiva, ripresi e stabiliti all'art. 3 della legge delega n. 117/2019, si enunciava quello in base al quale il Governo avrebbe dovuto, tra le altre cose, integrare le disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 3 co. 1 lett. e) legge n. 117/2019). Quindi, con l'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020 sono stati aggiunti alcuni nuovi reati-presupposto e sono stati leggermente modificati altri preesistenti.

Nella direttiva n. 2017/1371, si individuavano – come detto - i reati più gravi contro il sistema comune dell'IVA, facendo in particolare riferimento alla frode carosello, alla frode dell'IVA dell'operatore

⁵⁹ D.lgs. n. 504/1995 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

⁶⁰ La modifica è stata apportata dall'art. 4 del D.lgs. 26 settembre 2024, n. 141 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, entrato in vigore il 4 ottobre 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024.

⁶¹ Vedi Nota 62.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

inadempiente e alla frode dell'IVA commessa nell'ambito di un'organizzazione criminale, che creano minacce serie per il sistema comune dell'IVA e, di conseguenza, per il bilancio dell'Unione.

Si prevedono, con la novella del D.Lgs. n. 75/2020, apposite sanzioni, se i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000 siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro; nello specifico: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 74/2000, è disposta la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 74/2000, è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, è contemplata la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Inoltre, sempre in tali casi, attesa la modifica apportata all'art. 25-quinquiesdecies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001 che ha inserito anche siffatte ipotesi, oltre quelle già previste, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), d.lgs. n. 231/2001, ossia rispettivamente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tentativo. Il 6 novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto legislativo 4 ottobre 2022 n. 156, che ha integrato il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della c.d. direttiva "PIF" relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, Il predetto Decreto n. 156/2022, con riferimento al diritto penale tributario, ha introdotto un nuovo comma 1-bis all'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000; tale articolo era stato riformulato nel 2020 prevedendo l'ammissibilità del delitto tentato per alcuni reati dichiarativi (artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000), allorché siano commessi anche nel territorio di altro Stato dell'UE, ai fini di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ora, a seguito dell'emanazione del citato D.Lgs. n. 156/2022 il comma 6-bis è stato riformulato con lo scopo precipuo di renderlo maggiormente aderente alla direttiva "PIF", con particolare riguardo alla esatta individuazione del profilo di "transnazionalità unionale": infatti, in luogo di "territorio di altro Stato membro dell'Unione europea", si parla di "ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea". E' stata anche resa più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis, chiarendosi che per i delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000) la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente "fuori dei casi di concorso" in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l'emittente secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti del codice penale come riconosciuto dal prevalente orientamento della Corte di Cassazione⁶². Pertanto, col D.Lgs. n. 156/2022 si è proceduto alla separazione delle fattispecie di tentativo nel delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, cui la clausola di salvaguardia non ha motivo di essere riferita.

Il D.Lgs. n. 156/2022 correttivo del D.Lgs. n. 75/2020, modifica il comma 1-bis dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, precisando che l'ambito applicativo dei reati di dichiarazione infedele od omessa e di indebita compensazione per i soggetti destinatari di detto Decreto n. 231/2001 è quello di "sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione e europea". Le misure delle sanzioni sono rimaste immutate per i reati in questione nei confronti degli enti (evasione dell'IVA per un importo complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro).

In base all'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n.74/2000 come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2020 e successivamente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 156/2022⁶³, salvo che il fatto integri l'emissione di fatture false, il tentativo si applica quando gli atti diretti a commettere i reati di dichiarazione

⁶² Cfr. *ex multis*, Cass., n. 41124 del 2019.

⁶³ Art. 6, comma 1-bis, D.Lgs. n. 74/2000 "Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punito a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo". Comma sostituito dall'art. 4 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 156/2022.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

fraudolenta e dichiarazione infedele siano compiuti anche in territorio estero ai fini di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il richiamato D.Lgs. n. 156/2022 precisa che, fermo restando il fine di evasione IVA per importi pari o superiori a 10 milioni di euro, commessi nel contesto di sistemi fraudolenti transfrontalieri, devono essere connessi al territorio di almeno un altro Stato membro. Sono, quindi, punibili a titolo di tentativo sia la dichiarazione infedele, sia la dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e con altri artifici, ove non si concorra in tali due ipotesi con l'emissione di false fatture.

Con riguardo ai reati tributari, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che nel profitto del reato tributario rientra pure il risparmio di spesa o di imposta: "il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito di accertamento del debito tributario" ⁶⁴.

Con il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 ⁶⁵ recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, si è intervenuti sulla disciplina del concorso fra norme penali e norme tributarie, modificando il comma 2 dell'art. 19 del D.lgs. n.74/2000. A seguito di tali modifiche, resta ferma la responsabilità degli enti e delle società, prevista dall'articolo 21, comma 2-*bis*, di nuova previsione, secondo cui, in caso di sanzione amministrativa pecuniaria riferita a un ente o società passibile di responsabilità amministrativa da reato ai sensi dell'articolo 25-*quinqies* del D.lgs. n. 231/2001, si applica il comma 2 dell'art. 21, che esclude l'esecuzione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato, salva la definizione del procedimento con archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Le predette modifiche attuano il criterio di delega in materia di razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*.

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (Qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote ⁶⁶;

⁶⁴ Cass. Sez. Un., n. 8374 del 2013.

⁶⁵ Il D.lgs. n. 87/2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 150 del 28 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2024.

⁶⁶ questo reato, diversamente da quello statuito all'articolo 2 per il quale non è prevista alcuna soglia minima dell'imposta evasa ai fini della punibilità, ricorre quando (i) la singola imposta è superiore a euro trentamila e (ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a 100.000,00 euro);

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (si tratta di documenti per i quali è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini di evasione propri o di terzi;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote ⁶⁷.

1-bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e").

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, D.LGS. 74/2000)

"[I]. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[II-bis]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

⁶⁷ si integra sia nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3, D.LGS. 74/2000)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, [I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[III]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, D.LGS. 74/2000)

“È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[II]. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

[II-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10, D.LGS. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11, D.LGS. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[II]. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Di seguito, l'indicazione delle attività sensibili e delle **aree di rischio** con riferimento a taluni reati:

Amministrazione, Finanza e Controllo

- a) Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10):

Dipendenti e/o collaboratori della Banca che occultano o distruggono scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte.

- b) Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito (art. 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:

Dipendenti e/o collaboratori della Banca che contabilizzano fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Acquisti

- a) Ricerca, selezione e qualifica fornitori. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3):

Dipendenti e/o collaboratori della Banca, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (c.d. società cartiere che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.

- b) Gestione acquisti di beni e servizi (art. 2):

Dipendenti e/o collaboratori della Banca stipulano contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Personale

- Gestione delle note spese (art. 2):
- Dipendenti e/o collaboratori della Banca indicano a rimborso e richiedono deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

Operazioni straordinarie

- Cessione e dismissione di asset (art. 11):

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, dipendenti e/o collaboratori della Banca simulano di cedere alcuni asset aziendali allo scopo di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Operatività con l'estero: transazioni che prevedono l'applicazione dell'IVA e che coinvolgono almeno uno Stato membro,

18.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- monitorare affinché non vengano commessi reati tributari di cui alle disposizioni su descritte.
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.

19 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25- OCTIES.1. D.LGS. 231/2001)

Il D.lgs. n. 184/2021⁶⁸ - entrato in vigore il 14 dicembre 2021 - ha recepito la Direttiva 2019/713 del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, e ha introdotto l'art. 25-octies nel D.lgs. 231/2001.

Per strumento di pagamento diverso dai contanti, si intende un dispositivo, oggetto record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. Per "dispositivo, oggetto o record protetto", si intende "un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma; il mezzo di scambio digitale ricomprende qualsiasi moneta elettronica, nonché la valuta virtuale.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

⁶⁸ Il decreto legislativo n. 184 del 2021 reca "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale ⁶⁹, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”.

Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 sono:

“a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

⁶⁹ Art. 512-bis c.p. “Trasferimento fraudolento di valori”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

DETEZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

19.1 Aree di rischio

Le potenziali aree a rischio di reato che Igea Digital Bank ha individuato sono le seguenti:

- gestione atm;
- gestione home banking;
- gestione degli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- gestione del personale;
- prestazione servizi bancari e altri servizi finanziari;
- svolgimento dei servizi finanziari;
- procedure che regolano l'assegnazione e l'utilizzo di carte di credito/debito aziendali;
- la definizione delle modalità dei mezzi di pagamento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

19.2 Principi comportamentali

Con riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, occorre presidiare i sistemi informatici, gli applicativi, i dispositivi con cui si gestiscono le App per il trasferimento di denaro, onde evitare l'indebito utilizzo di un mezzo di pagamento diverso dal contante, quali la moneta elettronica.

Occorre, altresì, presidiare gli accessi all'home banking con riguardo ai casi di effettuazione di operazioni da soggetto diverso da quello legittimato; tale condotta integra gli estremi tanto del delitto di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti", quanto di quello di "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico".

In relazione all'art. 493-ter c.p., la prima condotta presa in considerazione è quella dell'utilizzo, da parte di chi non è titolare, di strumenti di pagamento diversi dal contante; il rischio attiene alla gestione di carte di credito/debito aziendali, smart card e Viacard o di altri strumenti e all'utilizzo dei medesimi da parte di soggetti non abilitati. La giurisprudenza ritiene integrato il reato anche in caso di uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo delegato per operazioni differenti da quelle espressamente autorizzate dal titolare. Al fine di ridurre il predetto rischio, si rende, pertanto, necessario procedere a una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante, delle modalità di autorizzazione dei pagamenti e, in caso di utilizzazione di tali strumenti da parte di soggetti non intestatari, prevedere il conferimento di una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori.

Con riferimento alla condotta di falsificazione o alterazione degli strumenti o dei documenti diversi dal contante (ivi compresi gli strumenti immateriali, quali denaro elettronico, valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari) ovvero il possesso, la cessione o l'acquisto di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita, si rileva che, ai fini della responsabilità dell'ente, appare rischiosa non solo l'azione intenzionale di falsificazione, ma anche, ad esempio, la "colposa" detenzione o cessione, attuata cioè senza operare, nel dubbio sull'autenticità o sulla provenienza degli strumenti di pagamento, le opportune verifiche. In tale ultimo caso, benché la fattispecie di reato punisca soltanto la condotta sorretta dal dolo, il rischio deriva dalla possibilità per l'ente di essere coinvolto nella fattispecie criminosa commessa da soggetti terzi, qualora venga in possesso, anche se non dolosamente, di strumenti di pagamento diversi dal contante di provenienza illecita.

Al fine di ridurre tale rischio, sono previste apposite procedure sul controllo dell'autenticità e della provenienza degli strumenti di pagamento trattati (con riferimento a tale ultimo aspetto, i presidi da adottare saranno equivalenti a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio), con riferimento, soprattutto, a clientela occasionale e/o ad operazioni di rilevanti entità. Inoltre, al fine di supportare tale attività di verifica, sussiste una strumentazione elettronica *ad hoc* e viene formato adeguatamente il personale sull'utilizzo della stessa.

Il presente reato potrebbe configurarsi anche in caso di rilascio ai clienti di strumenti di pagamento diversi dal contante falsificati o alterati oppure in caso di indebito utilizzo di tali strumenti da parte dei dipendenti della banca. Un presidio utile per ridurre il rischio di commissione di tali condotte, è rappresentato dal costante monitoraggio e dalla tracciabilità degli strumenti di pagamento diversi dal contante gestiti dalla banca.

Il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.), in particolare, potrebbe configurarsi quando un dipendente, alterando in qualsiasi modo il funzionamento del sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, procura un ingiusto profitto alla Banca a danno di un ente pubblico o a rilevanza pubblica, quali ad es. l'Agenzia delle Entrate o la Banca d'Italia.

In via esemplificativa: accedere abusivamente al proprio sistema informatico al fine di alterare e/o cancellare dati e informazioni. Detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico, al fine di acquisire informazioni riservate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

Inoltre, stante l'uso sempre più diffuso della tecnologia informatica, in particolare per l'attività tipica degli scambi sui mercati finanziari che avviene attraverso sistemi totalmente telematici, il rischio che tale reato si verifichi risulta piuttosto elevato. Alte probabilità di rischio in tal senso si individuano, in particolare, con riferimento allo svolgimento dei servizi di investimento che comportino la custodia e l'amministrazione dei beni della clientela; una particolare attenzione va prestata alle attività di negoziazione che vengono svolte tramite interconnessioni telematiche.

Le procedure per attuare un'efficace prevenzione del rischio sopra evidenziato sono essenzialmente di natura tecnologica. Si ritiene che tali procedure possano essere predisposte alla luce delle misure attuate per la protezione dei dati aziendali e personali (e.g. diversi livelli di accesso a tali dati) o di quelle previste per i reati presupposto di cui all'articolo 24-bis.

In sintesi, è opportuno:

- prevedere regole che garantiscano che, in caso di utilizzo di strumenti di pagamento aziendali diversi dal contante da parte di soggetti non titolari, sia conferita una delega con istruzioni chiare e ambito di operatività preciso per gli utilizzatori;
- prevedere procedure di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante trattati, con riferimento, soprattutto, a clientela occasionale e/o ad operazioni di rilevante entità;
- implementare strumenti elettronici ad hoc di supporto all'attività di verifica dell'autenticità e della liceità della provenienza degli strumenti di pagamento diversi dal contante trattati;
- effettuare attività formative nei confronti dei dipendenti sui rischi connessi all'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, sulle procedure di controllo adottate e sul funzionamento degli strumenti elettronici di controllo dell'autenticità e della liceità della provenienza di tali strumenti;
- prevedere procedure che garantiscano il monitoraggio costante e la tracciabilità degli strumenti di pagamento diversi dal contante rilasciati alla clientela o comunque gestiti dalla Banca.

19.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- monitorare affinché non vengano commessi reati indicati nelle disposizioni su descritte.
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.

20 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25- SEPTIESDECIES D.LGS. 231/2001)

Il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", che ha introdotto nel codice penale il titolo VIII-bis "Dei delitti contro il patrimonio culturale". In base alla tutela già accordata dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 9 Cost.), con l'emanazione della legge n. 9/2022 si è voluto razionalizzare il sistema penale inserendo all'interno del codice penale norme contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)⁷⁰. L'intento primario dell'intervento normativo è quello di riformare la disciplina a tutela dei beni culturali, inserendo nel codice penale alcune fattispecie incriminatrici, prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali (artt. 169 e seguenti del D.lgs. N. 42/2004). Il legislatore si muove, così, nella direzione tracciata dalla Convenzione di Nicosia (19 maggio 2017), volta a prevenire e combattere

⁷⁰ Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, operando una profonda riforma della materia, che ridefinisce l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Il DLgs. n. 231/2001 si arricchisce, così, di due ulteriori articoli: l'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)

"1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni."

È prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 per una durata non superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, sono:

"a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

20.1 Descrizione dei reati

Nell'art. 25-septiesdecies, sono ricompresi i seguenti reati:

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge."

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.)

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500."

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)

"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi."

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)

"É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”.

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”.

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	
	PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.”.

21 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART.25-DUODEVICIES 231/2001)

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”.

Nell'art. 25-duodevices, sono ricompresi i seguenti reati:

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”.

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES)

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 ⁷¹, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.”.

⁷¹ Art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage “Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTE SPECIALE	
	Codice: (IDB)-GOV-DNV-MOS-04	Pubblicato il: 26/06/2025

21.1 Aree di rischio

Al fine di evitare la commissione dei reati in questione, occorre presidiare le aree che si occupano dell'organizzazione di eventi ove sono presenti beni culturali, ovvero la partecipazione come patrocinio o sponsor di gallerie d'arte o musei o aste anche di beneficenza.

Le potenziali aree di rischio che Igea Digital Bank ha individuato, sono di seguito elencate:

- promozioni commerciali e sponsorizzazioni ad enti pubblici e privati;
- partecipazione ad eventi relativi a beni culturali;
- erogazione, gestione di finanziamenti, linee/carte di credito o rilascio di garanzie connessi a beni culturali;
- gestione rapporti con case d'asta, musei, antiquari, collezionisti;
- acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da enti Pubblici per riqualificazione beni culturali;
- gestione dei fondi pubblici anche nello svolgimento di attività in regime di concessione (es. riscossione tributi);
- gestione omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze, sponsorizzazioni.

21.2 Principi comportamentali

Le strutture della Banca, nonché le strutture esterne da essa incaricate, a qualsiasi titolo coinvolte, sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna, ivi incluso quanto nel Codice Etico vi sia di pertinente con la materia in discorso.

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza della clientela e delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di prevenzione dei reati contro il patrimonio culturale.

21.3 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute, è compito dell'OdV:

- monitorare affinché non vengano commessi reati indicati nelle disposizioni su descritte.
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo valutandone l'affidabilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- curare l'aggiornamento del Modello.